

TRIBUNALE DI LOCRI**Sezione Civile****VERBALE DI UDIENZA**

All'udienza del 28 novembre 2019, dinanzi al Tribunale di Locri, in composizione monocratica, in persona del giudice, dr.ssa Antonella Stilo, viene chiamata la causa iscritta al n. 1838 dell'anno 2018 del Ruolo Generale degli affari contenziosi, vertente

TRA

(c.f. _____) rappresentato e difeso dall'avv. _____

attore

E

(gi: _____), con sede legale in (C.F. _____ P. Iv _____), in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. _____

convenuta

Sono presenti l'avv. _____, per delega del _____, per l'attore, l'avv. _____ per delega di _____ per la convenuta.

L'avv. _____ precisa le conclusioni "riportandosi alle note difensive in atti, chiede la revoca dell'ordinanza con cui non è stata ammessa la CTU ed insiste per l'ammissione della stessa".

L'avv. _____ precisa le conclusioni "riportandosi agli atti e verbali di causa, richiamando nello specifico le conclusioni rassegnate nelle note difensive autorizzate già oggetto di deposito telematico, contestando integralmente quanto dedotto da parte avversaria nelle proprie note, specie



per ciò che concerne l'asserita produzione dei decreti ministeriali di riferimento per la valutazione del tasso soglia antiusura all'atto dell'iscrizione a ruolo del procedimento”.

Il Giudice

dispone che si proceda alla discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..

I procuratori discutono oralmente la causa.

Il Giudice

si ritira in Camera di Consiglio.

All'esito, alle ore 12.45, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e costituente parte integrante del presente verbale, dandone lettura in assenza delle parti allontanatesi.

Il Giudice

dr.ssa Antonella Stilo





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI

Sezione Civile

Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice, dott.ssa Antonella Stilo, ha reso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al 1838/2018 del Registro Generale Contenzioso, avente ad oggetto “*Contratti bancari*” e decisa all’udienza del 28.11.2019, vertente

TRA

(c.f. _____) rappresentato e difeso dall’avv. _____

attore

E

(già _____), con sede legale in (C.F. _____, P. Iva _____), in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentata e difesa dall’avv. _____

convenuta

§§§

In fatto ed in diritto

§1. _____ ha convenuto in giudizio davanti a questo Tribunale la _____ chiedendo di “*accertare e dichiarare la nullità*”



del contratto di finanziamento finalizzato per violazione dell'art. 117 TUB e per l'effetto dichiarare l'inefficacia degli addebiti per interessi ultralegali, commissioni e spese applicati nel corso dell'intero rapporto, con la conseguenza che ai sensi dell'art. 117 comma 3 TUB nessun interesse corrispettivo, moratorio nonché nessuna spesa e commissione potrà essere applicato al rapporto indicato; Accertare e dichiarare per l'effetto previa rettifica del saldo contabile, l'esatto dare – avere tra le parti sulla base della riclassificazione contabile, con eliminazione di qualsiasi onere corrisposto dall'attore per come disposto dall'art. 117 TUB, ovvero dall'art. 1815 comma II c.c.; Accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento n. stipulato in data 19/09/2013 per essere gli interessi applicati usurari e maggiori di quelli previsti nel contratto, anatocistici e in quanto tali non dovuti, poiché determinanti la corresponsione di interessi nella misura ultralegale in riferimento al rapporto di prestito personale determinati in violazione dell'art. 1283 e 1284 c.c, in quanto mai pattuiti contrattualmente e comunque successivamente variati in senso sfavorevole agli attori senza pattuizione sottoscritta dagli stessi e senza alcuna preventiva comunicazione; DETERMINARE il tasso effettivo globale (TEG) degli indicati rapporti bancari, tenendo in debita considerazione quanto previsto dall'art. 644 comma 4 cp; ACCERTARE E DICHIARARE previo accertamento del Tasso Effettivo Globale, la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni e competenze per contrarietà al disposto di cui alla L. 7 marzo 1996 n. 108, perché eccedente il c.d. tasso soglia, con l'effetto ai sensi dell' artt. 1815 (comma 2) c.c. dell'esclusione di qualsiasi interesse; Accertare e dichiarare la violazione da parte della convenuta delle regole di



*correttezza e buona fede nell'esecuzione del complesso contratto di finanziamento impugnato e per l'effetto dichiarare la non debenza dell'interesse ultralegale, delle commissioni, dell'anatocismo e dell'ulteriori spese applicate e non legittime e per l'effetto: **in via subordinata:** accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 1418 comma 2 c.c., della clausola di determinazione degli interessi e per l'effetto dichiarare l'inefficacia degli addebiti per interessi anatonistici applicati nel corso dell'intero rapporto e l'applicazione in via dispositiva, ai sensi dell'art. 1284 comma 3 c.c. degli interessi al saggio legale tempo per tempo vigente; accertare e dichiarare la nullità e inefficacia per violazione degli artt. 1283, 2697 e 1418 comma 2 c.c. della clausola della condizioni contrattuali relativa alla capitalizzazione degli interessi, competenze, spese ed oneri applicati nel corso del rapporto e per l'effetto dichiarare l'inefficacia di ogni qualsivoglia capitalizzazione di interessi; accertare e dichiarare la non dovutezza per violazione degli artt. 1284, 1325 e 1418 comma 2 c.c. di qualsiasi addebito a titolo di commissioni e spese non validamente pattuite ovvero per difetto di causa, e per l'effetto, dichiarare l'inefficacia di ogni qualsivoglia addebito; ACCERTARE E DICHIARARE, per l'effetto, previa rettifica del saldo contabile, l'esatto dare – avere tra le parti sulla base della riclassificazione contabile, in regime di saggio legale di interesse, senza capitalizzazione, con eliminazione di ogni ulteriore competenza addebitata; CONDANNARE la convenuta banca, previa rettifica del saldo contabile, alla restituzione in favore dell'attore delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre agli interessi legali creditori e rivalutazione monetaria, interessi sino al soddisfo, come per legge; CONDANNARE la banca convenuta al risarcimento di tutti i danni*



patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attore, nella misura ritenuta equa e di giustizia; CONDANNARE la convenuta al risarcimento del danno in caso di resistenza in giudizio, con responsabilità aggravata ex art. 96 cpc; CONDANNARE in ogni caso la parte soccombente al pagamento delle spese e competenze di giudizio con distrazione in favore del ... procuratore antistatario, ai sensi degli artt. 91 e 92 cpc”.

§2. Si è costituita la _____, chiedendo di “*rigettare la domanda proposta dall'attore in quanto infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e competenze di lite*”.

§3. La causa, istruita con la sola documentazione in atti (essendo stata disattesa la richiesta di CTU), è stata decisa all'odierna udienza con il modulo di cui all'art. 281 sexies c.p.c..

§4. La domanda non è meritevole di accoglimento.

§4.1- Al riguardo giova premettere che con il contratto di finanziamento per cui è causa (del 19 settembre 2013) la _____ ha erogato al _____ una somma destinata in parte all'estinzione di una precedente situazione debitoria (€7.137,43), in parte all'acquisizione di liquidità (€5.000,00) e la restante quota (€720,00) per la sottoscrizione della Convenzione assicurativa n. _____, per un totale di €12.857,43.

Nel contratto è previsto un TAN fisso del 14,65% ed un TAEG del 16,67% escludendo i premi relativi alla copertura assicurative e del 19,77% includendo i premi assicurativi.

§4.2- Ciò premesso, è da rilevare che, secondo l'assunto dell'istante (invertendo l'ordine di esposizione seguito nell'atto di citazione): a) il tasso di interesse è “*indeterminato ed indeterminabile perché mai pattuito*” e comunque è stato applicato per tutta la durata del rapporto “*un tasso di interesse superiore al tasso indicato nel contratto e ciò peraltro variando*”.



lo stesso unilateralmente e senza alcuna comunicazione al cliente”; b) il previsto sistema di ammortamento alla francese viola gli artt. 1283 e 1284 c.c.; c) il TAEG “non considera tutte le spese e oneri che incidono sul finanziamento tra cui anche l’assicurazione vita ed infortuni”, e ciò sebbene le spese di assicurazione facciano “parte dei costi obbligatori del credito in quanto la banca deve avere (per legge) garanzia contro i rischi di eventi che impediscano il recupero delle somme versate al suo debitore”; d) l’indicatore del tasso usura in realtà corrisponde al 20,76%, con conseguente violazione della legge n. 108/1996; e) dall’accertamento delle predette illegittimità deriva la responsabilità contrattuale e precontrattuale dell’istituto mutuante per violazione del principio di buona fede e correttezza.

§4.3- Orbene, la doglianza sub a) è smentita dal testo del contratto, da cui si evince che non solo è espressamente indicato il tasso di interesse, ma che oltretutto si tratta di un tasso fisso.

§4.4- Quanto poi al profilo sub b), non può ritenersi che in ragione dell’ammortamento alla francese verrebbero capitalizzati gli interessi e che il relativo tasso sarebbe indeterminato o incerto perché difforme da quello contrattuale.

Ed invero, come riconosciuto da molti giudici di merito (cfr. *ex plurimis* Trib. Milano n. 10832 del 2017), i piani di ammortamento alla francese sono calcolati mediante la c.d. “legge di sconto composto”, che viene utilizzata solo al fine di individuare la quota di capitale da restituire in ciascuna delle rate prestabilite e che, pertanto, si configura unicamente come formula di equivalenza finanziaria in grado di consentire al cliente di corrispondere una rata di importo costante per tutto il piano di ammortamento.



L'applicazione di tale formula, allora, non può dare luogo ad alcuna applicazione di interessi su interessi e, conseguentemente, non può generare alcuna discordanza tra il tasso pattuito e quello effettivamente applicato.

§4.5- In merito alla doglianza sub c), va *in primis* sottolineato che, contrariamente a quanto affermato dall'attore, nel contratto di prestito personale il TAEG è calcolato sia escludendo i premi inerenti alle coperture assicurative facoltative (TAEG 16,67%) che includendo tali premi (TAEG 19,77%) e che dalla lettura del modulo di adesione alla polizza assicurativa e delle condizioni generali di polizza si desume chiaramente il relativo contenuto.

Per quanto concerne poi la rilevanza dei costi dell'assicurazione ai fini della disciplina antiusura, altro punto sul quale le posizioni delle parti sono diametralmente opposte (secondo il la polizza è collegata all'operazione di credito, mentre ad avviso della Compass la copertura assicurativa ha carattere opzionale e facoltativo), è bene anzitutto rimarcare che l'art. 644 c.p. - nella versione introdotta dalla legge n. 108/1996, nel suo art. 1 - considera rilevanti tutte le voci del carico economico che si trovino applicate nel contesto dei rapporti di credito. A mente dell'art. 644, comma 5, c.p., infatti, *“per la determinazione del tasso di interessi si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito”*.

Detto carattere “onnicomprensivo” vale sia per il versante penale che per quello civile del fenomeno usurario.

Ed infatti, l'art. 121, comma 2, t.u.b. dispone che nella determinazione del TAEG, in caso di contratti di credito ai consumatori, *“sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito,*



compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte”.

La *ratio* della previsione è evidentemente quella di ricomprendere nel costo effettivo del finanziamento tutte le componenti in cui normalmente i contratti di credito si vengono ad articolare (tra cui le spese di assicurazione e garanzia), che sono di solito proposti al cliente dall’impresa bancaria secondo un blocco unitario (seppure in sé scomponibile in vari segmenti).

Tale *ratio* appare ancor più evidente se si considera che, sulla base dell’art. 3 del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 3 febbraio 2011 (“*Determinazioni in materia di credito ai consumatori*”) e delle disposizioni della Banca d’Italia su “*Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti*”, nella versione datata 9 febbraio 2011, “*nel TAEG sono inclusi i costi, di cui il finanziatore è a conoscenza, relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito e obbligatori per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni offerte*”.

Inoltre, le Istruzioni per la rilevazione del TEGM dell’agosto 2009, applicabili *ratione temporis*, prevedono, tra i costi da comprendere nel TEG, “*le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore (ad es. polizze per furto e incendio sui beni concessi in leasing o in ipoteca), se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni*



contrattuali offerte, indipendentemente dal fatto che la polizza venga stipulata per il tramite del finanziatore o direttamente dal cliente”.

La Banca d'Italia ha fornito chiarimenti applicativi in ordine alla portata delle predette Istruzioni. In particolare, nelle 'Risposte ai quesiti pervenuti in materia di rilevazione dei TEG ai sensi della legge sull'usura' del novembre 2010, l'Autorità di Vigilanza ha fra l'altro chiarito che i costi delle coperture assicurative sono inclusi nel computo del TEG in quanto si tratti di assicurazioni che garantiscono il rimborso del credito ovvero siano volte a “*tutelare i diritti del creditore*” e che, alternativamente, siano obbligatorie per ottenere il credito o per ottenerlo a determinate condizioni contrattuali, ovvero si tratti di polizze stipulate contestualmente al finanziamento.

In tale quadro, si è inserita la giurisprudenza della S.C., secondo cui “*In relazione alla ricomprensione di una spesa di assicurazione nell'ambito delle voci economiche rilevanti per il riscontro dell'eventuale usurarietà di un contratto di credito, è necessario e sufficiente che la detta spesa risulti collegata all'operazione di credito. La sussistenza del collegamento, se può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova, risulta presunta nel caso di contestualità tra la spesa e l'erogazione*” (Cass. 5 aprile 2017, n. 8806).

Ciò posto, quanto alle concrete caratteristiche della copertura *Lifestyle* è da rilevare che la polizza *de qua*:

- è stata stipulata contestualmente al contratto di finanziamento;
- fa parte di una convenzione assicurativa stipulata dall'intermediario mutuante e rispetto alla quale il cliente si è limitato ad aderire;
- prevede la corresponsione di un indennizzo al verificarsi di alcuni eventi, alcuni dei quali suscettibili di riflettersi sulla solvibilità del debitore



(morte, decesso, inabilità, perdita del lavoro), altri non attinenti al rimborso del capitale mutuato (cfr. i casi denominati *Bill Protector* e *Life events*);

-prevede la corresponsione di un indennizzo al beneficiario nella persona dell'assicurato stipulante ovvero dei suoi eredi che prescinde dal capitale residuo, essendo determinato in misura fissa o forfetaria;

-ha una durata coincidente con la durata del finanziamento;

-accordava il diritto di recesso durante il c.d. *cooling off period* (30 giorni dalla stipula), nonché, decorsi 5 anni dalla stipula, di anno in anno entro 60 giorni dalla *"fine dell'annualità del programma assicurativo"*.

Su tale tipologia di polizza si è espresso il Collegio di Coordinamento dell'ABF (chiamato a chiarire *"se la polizza sia da considerarsi strumentale alla protezione del credito, con la conseguenza che il relativo premio è da ricomprendere nel TEG"*: così Coll. Coord., n. 250/18; nel medesimo senso anche Coll. Coord. n. 249/18), concludendo che tale polizza vada inclusa in sede di determinazione del TEG, salvo che l'intermediario vinca la presunzione relativa di connessione funzionale, *"provando che la polizza non era stata richiesta e neppure offerta dall'intermediario, ma resa disponibile direttamente dal soggetto finanziato o da questi unilateralmente voluta"* (in tal senso anche la già richiamata Cass. n. 8806 del 2017).

Ora, nel solco di tale condivisibile interpretazione ed avuto riguardo alle suindicate caratteristiche della polizza può senz'altro presumersi *iuris tantum* la connessione tra la stessa ed il finanziamento contestualmente sottoscritto, al che consegue che i costi della copertura assicurativa vanno inclusi nel computo del TEG, salvo che la Banca sovverta tale presunzione, in particolare documentando, in via alternativa (cfr. ad es. ABF Milano, decisione n. 13929 del 2019):



-di aver proposto al ricorrente una comparazione dei costi (e del TAEG) da cui risulti l'offerta delle stesse condizioni di finanziamento con o senza polizza;

-di avere offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio;

-di aver concesso al ricorrente il diritto di recesso dalla polizza, senza costi e senza riflessi sul costo del credito, per tutto il corso del finanziamento.

In particolare, per quanto attiene alla prova di aver offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio, ha ulteriormente chiarito il Collegio di coordinamento (v. decisione n. 16291 del 2018) che:

-è sufficiente la mera dichiarazione dell'intermediario circa l'uguaglianza del merito creditizio degli altri soggetti;

-è necessario che l'intermediario produca almeno due contratti;

-i soli cinque parametri e i rispettivi scostamenti dal *benchmark* da riscontrare al fine di ritenere raggiunta detta prova sono: 1. TAN: scostamento marginale ± 50 bp; 2. durata: $\pm 25\%$; 3. importo: $\pm 25\%$; 4. periodo di offerta: ± 3 mesi; 5. coobbligati/altre garanzie: limitata varianza (quest'ultima specificata nel senso che, se il benchmark è senza coobbligati e l'intermediario ha prodotto due contratti "comparativi", almeno uno di questi deve essere anch'esso senza coobbligati).

La verifica dei suddetti "scostamenti" non deve essere atomistica, ma implica una verifica globale, ossia non bisogna considerare separatamente i singoli parametri, ma occorre valutarne l'impatto complessivo (ad esempio: un parametro in eccesso può essere compensato da altro in difetto; il



raggiungimento dei valori limite per tutti i parametri induce a ritenere la sostanziale difformità del contratto prodotto a comparazione).

Ebbene, nella specie la Compass ha prodotto altri due contratti di prestito personale, stipulati con clienti aventi il medesimo merito creditizio, privi di polizza assicurativa a garanzia del credito, caratterizzati dal medesimo periodo di erogazione e dal medesimo TAN (il TAEG è simile) e con la durata del piano di ammortamento e l'ammontare del finanziamento omogenei, come emerge dalla tabella che segue:

	Contratto controverso	Contratto 1	Contratto 2
Assicurazione	Presente	Assente	Assente
Data sottoscrizione	19.09.2013	19.09.2013	21.10.2013
Importo richiesto	€12.137,43	€13.000,00	€13.000,00
Durata	60 mesi	60 mesi	60 mesi
TAN	14,65%	14,65	14,65
Coobbligato	Assente	Assente	Presente

Ne consegue che la prova contraria dell'intermediario risulta idonea a vincere la presunzione di obligatorietà che nasce dalla contestuale sottoscrizione del prestito e della polizza.

Per l'effetto, non è condivisibile l'assunto dell'attore secondo cui, per verificare nella fattispecie il superamento del tasso soglia rilevante ai fini dell'usura genetica, occorre tener conto anche dei costi della copertura assicurativa.

§4.6- Peraltro, anche a prescindere da quanto appena messo in evidenza, non è possibile nel caso in esame valutare la dedotta violazione della normativa antiusura (v. doglianza sub d).



Secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, condiviso da questo Tribunale, il cliente-attore ha infatti l'onere non solo di specificare in che termini sarebbe avvenuto il superamento dei tassi soglia ma anche di produrre i Decreti Ministeriali e le rilevazioni aventi ad oggetto tali tassi (cfr. Cass., Sez. Un., n. 9941 del 2009 e Cass. n. 2543 del 2019, nonché Cass. n. 2072 del 2014, secondo cui *“il rilievo d'ufficio non si estende alla ricerca, d'ufficio, degli elementi di prova di interessi ... usurari. Correttamente, pertanto, il giudice rigetta la domanda dell'opponente per non avere l'opponente stesso fornito alcuna prova in merito, evidenziando che la sola richiesta di una consulenza contabile non può esentare la parte dall'onere della prova”*).

Nel caso in esame, tuttavia, il Loiero, contrariamente a quanto dallo stesso sostenuto (v. da ultimo note conclusionali), non ha prodotto in giudizio il decreto ministeriale relativo al periodo di conclusione del contratto, sicché la domanda anche sotto tale profilo non può trovare accoglimento.

§5. In conclusione, alla stregua delle argomentazioni che precedono la domanda deve essere integralmente rigettata.

§6. Dato l'esito del giudizio, le spese gravano sull'attore, soccombente, e si liquidano come da dispositivo in favore della controparte in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, sì come modificati dal D.M. n. 37 del 2018, in rapporto al valore della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, così provvede:

- 1) rigetta la domanda;



2) condanna l'attore al pagamento delle spese di lite, liquidate in favore della controparte in complessivi €3.235,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge.

Locri, 28 novembre 2019.

Il Giudice
dott.ssa Antonella Stilo

